



COMUNE DI ALBIATE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.43 del 19.12.2007)
(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016)*

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso degli adempimenti relativi alle funzioni di igiene e sanità pubblica connessi alla morte delle persone, nonché gli adempimenti connessi ai servizi di polizia mortuaria e relativi servizi accessori, intendendosi per tali la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, l'illuminazione votiva, la cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita umana e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Art. 2 - Competenze. 1. In materia di igiene pubblica e di polizia mortuaria, il Comune esercita le funzioni che gli derivano dalle fonti normative statali e regionali.

2. Ove sia richiesto dalla natura degli adempimenti da espletare, le funzioni sono svolte avvalendosi dei servizi della Azienda Sanitaria competente per territorio.

3. Per i servizi inerenti la polizia mortuaria che abbiano rilevanza economica, il Comune individua, tra le forme di gestione individuate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 o dalla legge in generale, quella più idonea all'espletamento dei servizi stessi.

4. In caso di gestione in amministrazione diretta, la ripartizione delle competenze in materia di polizia mortuaria tra gli uffici comunali è determinata con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000.

5. Per i servizi di polizia mortuaria espletati in forma diversa dalla gestione in amministrazione diretta, le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite dal capitolato d'onere.

Art. 3 - Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria. 1. Con apposita norma di organizzazione, ad uno dei Settori in cui è articolata la struttura comunale è attribuita la competenza in via generale del Servizio di Polizia Mortuaria. Il Responsabile del Settore è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Con norma di pari grado, specifici aspetti connessi all'applicazione del presente Regolamento possono essere attribuiti alla competenza di un Settore diverso da quello indicato nel comma precedente.

3. Il personale in possesso della qualifica di Ufficiale dello Stato Civile esercita, oltre alle competenze che sono proprie della qualifica stessa, anche le funzioni relative all'autorizzazione dei trasporti dei feretri, salvo che un esplicito provvedimento del Responsabile del Servizio di cui ai commi 1 e 2 non disponga altrimenti.

Art. 4 - Servizi di Polizia Mortuaria a carico del Comune. 1. Il Comune di Albiate espleta a propria cura e spese i servizi di polizia mortuaria che:

- sono attribuiti al Comune da una normativa statale o regionale;
- sono connessi alla gestione generale del Cimitero;
- sono indispensabili per ragioni di interesse pubblico;
- sono esplicitamente indicati a carico del Comune nel presente Regolamento.

2. Il Comune espleta a propria cura e spese i servizi indispensabili che ordinariamente sono in carico ai terzi qualora tali servizi riguardino salme o resti mortali di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa oppure qualora riguardino salme o resti mortali di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

3. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al precedente comma, lo stato di indigenza è accertato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria mediante acquisizione dell'Isee (o altra certificazione equivalente) che evidenzia come la situazione economica del nucleo familiare del defunto si trovi al di sotto dell'indice che il Regolamento Comunale di Disciplina della Concessione di Benefici Economici e dell'Accesso a Prestazioni Sociali Agevolate individua come minimo vitale (o altro indice equivalente). Lo stato di disinteresse o abbandono è accertato con ogni idonea modalità dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. Il Comune si fa carico della sepoltura e del monumento funebre di cittadini che abbiano dato particolare lustro alla comunità albiatese. Compete alla Giunta Comunale, con motivata deliberazione, individuare i destinatari della presente disposizione.

Art. 5 - Servizi a carico dei terzi. 1. Tutti i servizi che non sono riconducibili al precedente articolo 4, sono a carico dei soggetti individuati nel presente Regolamento o, comunque, sono in capo a chi ha richiesto i servizi stessi.

2. Qualora il Comune svolga a propria cura lavori che competono a terzi, a questi ultimi è

richiesto il pagamento di una tariffa che tenga conto del costo vivo del servizio offerto e dei costi amministrativi ed indiretti a questo servizio riconducibili.

Art. 6 - Registro delle sepolture, delle concessioni e atti. 1. A cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto il registro delle sepolture, delle esumazioni e delle esumazioni effettuate nel Cimitero. E', parimenti, tenuto un registro con le concessioni vigenti relative alle singole sepolture.

2. Presso il Cimitero, sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente Regolamento e del Piano Cimiteriale;
- c) l'elenco delle sepolture dei campi comuni per le quali si prevede l'esumazione ordinaria o straordinaria;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo per le quali non sia stato possibile rintracciare direttamente il titolare della concessione;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/90.

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro. - 1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, nessun cadavere può essere sepolto se non è chiuso in feretro conforme alle prescrizioni della normativa statale e regionale.

2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decorosamente avvolta in lenzuolo di fibra naturale.

3. Previo parere favorevole rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi di legge, nei campi ad inumazione può essere autorizzata la sepoltura di cadavere non racchiuso in feretri, ma avvolto nel solo lenzuolo.

Art. 8 - Piastrina di riconoscimento. 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, all'esterno di ogni cassetta per la raccolta di resti ossei e all'esterno di ogni urna cineraria, è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Art.9 - Attività funebre. 1. Per attività funebre si intende l'insieme dei servizi di:

- disbrigo, su mandato dei famigliari, di pratiche amministrative inerenti il decesso;
- la vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto del cadavere dal luogo di morte al luogo di osservazione, sino al Cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. 18 novembre 2003 n. 6 e delle norme ad essa collegate.

3. Il Comune di Albiate espleta le proprie funzioni di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre nell'ambito delle competenze generali in materia di commercio ed attività produttive.

4. Il Comune prevede che le imprese funebri che abbiano una sede nel territorio comunale garantiscano presso la sede stessa la presenza di almeno un operatore in ogni giornata non festiva e garantiscano comunque una reperibilità continuativa ad ogni ora del giorno ed in ogni giorno dell'anno.

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso. 1. I trasporti funebri possono essere effettuati in forma pubblica con formazione di corteo unicamente nel tratto compreso tra il luogo di deposito di osservazione del cadavere ed il Cimitero di Albiate oppure verso altro luogo di sepoltura, purché sito all'interno del territorio del Comune di Albiate. Ove il luogo di deposito di osservazione sia al di fuori del territorio comunale, il corteo può essere autorizzato partendo dall'abitazione occupata in vita dal defunto oppure dall'abitazione di un familiare o da altro luogo a cui, in vita, il defunto era significativamente legato.

2. I trasporti effettuati in forma pubblica soggiacciono alle norme generali previste dal Codice della Strada. Dell'effettuazione di trasporti funebri che comportino la formazione di un corteo è data comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Locale che adotta eventuali accorgimenti opportuni al regolare svolgimento del corteo stesso.

3. I percorsi dei trasporti funebri non prevedono, di regola, soste diverse da quelle necessarie per il tributo delle estreme onoranze e quelle dettate da causa di forza maggiore.

4. Con propria ordinanza motivata, il Sindaco può in via generale prevedere modalità di esecuzione dei cortei più restrittive rispetto a quanto indicato nel comma 1. Con la medesima ordinanza, il Sindaco individua in via generale gli

orari di svolgimento dei funerali e, sentito il parroco di San Giovanni Evangelista, i criteri e le modalità per le soste per le esequie di riti funebri amministrati dalla parrocchia stessa.

5. Nel rispetto dell'ordinanza di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fissa il giorno e l'ora di svolgimento dei singoli funerali tenendo conto, nel caso di richieste concomitanti, delle esigenze manifestate dai famigliari del defunto e dell'ordine di presentazione della richiesta di fissazione della data del funerale.

Art.11 - Sepulture in aree private. 1. Eventuali sepolture al di fuori del Cimitero possono essere previste dagli strumenti urbanistici del Comune e devono essere autorizzate nel rispetto delle normative statali e regionali.

Art. 12 - Affidamento e dispersione di ceneri. 1. Il Comune espleta i compiti che le leggi statali e regionali gli attribuiscono in materia di affidamento delle ceneri e loro conservazione al di fuori del Cimitero.

2. La dispersione delle ceneri in natura non può essere autorizzata in terreni di proprietà del Comune esterni al Cimitero.

TITOLO II DEL CIMITERO

Art. 13 - Disposizioni generali. 1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento di cadaveri, resti umani, nati morti, prodotti del concepimento, esiti di fenomeni cadaverici, ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri e resti mortali presso l'unico Cimitero Comunale sito in via Cesare Battisti.

2. Il Comune di Albiate si dota di un Piano Cimiteriale, che è strumento di programmazione dell'utilizzo degli spazi cimiteriali e documento di regolamentazione delle caratteristiche tecniche minime a cui devono essere conformate le strutture cimiteriali.

3. Il Comune assume ogni idoneo accorgimento affinché all'interno del Cimitero siano garantiti la funzionalità delle strutture ed il decoro. Assume, inoltre, ogni accorgimento affinché siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Art. 14 - Ammissione nel Cimitero. 1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti i feretri insepolti, le cassetine ossario e le urne cinerarie di persone

decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Sono inoltre ricevuti e seppelliti i feretri insepolti, le cassetine ossario e le urne cinerarie di persone che in vita abbiano avuto residenza in Albiate per almeno 20 anni e di persone non residenti in Albiate ma con parenti fino al 2° grado (genitori, figli, fratelli) residenti in Albiate.

3. Sono altresì ricevuti e seppelliti i feretri insepolti, le cassetine ossario e le urne cinerarie di persone che abbiano acquisito la residenza in altro comune a seguito di trasferimento permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che all'atto del ricovero fossero residenti in questo Comune.

4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri ed i resti mortali delle persone che vengano seppelliti in aree per le quali sia già costituito un rapporto concessorio.

Art. 15 - Caratteristiche di costruzione delle tombe. 1. Le tombe devono essere realizzate nel rispetto delle norme tecniche riportate nel Piano Cimiteriale adottato ai sensi del precedente articolo 13.

2. Ai concessionari di tombe private è fatto obbligo di completare la sepoltura con uno o più elementi accessori recanti l'indicazione delle generalità che permettano l'individuazione dei resti mortali conservati nella sepoltura stessa.

3. Agli stessi concessionari, nonché ai congiunti di persone sepolte in aree individuali che non siano oggetto di concessione, è data facoltà di completare le sepolture con ulteriori elementi accessori e decorativi purché conformi alle prescrizioni del Piano Cimiteriale e a quanto previsto dal successivo comma.

4. Al fine di accrescere l'armonia estetica delle costruzioni e dei manufatti all'interno del Cimitero, con propria deliberazione, la Giunta Comunale può integrare le norme tecniche contenute nel Piano Cimiteriale con indicazioni circa la scelta dei materiali, dei colori, delle forme e delle fogge degli elementi decorativi ed accessori delle varie tipologie di sepoltura. La Giunta può altresì deliberare che alcuni elementi decorativi ed accessori vengano obbligatoriamente forniti a cura del Comune.

5. Di regola le prescrizioni di cui al precedente comma non possono riguardare opere già esistenti al momento della deliberazione della Giunta e poste in essere a seguito di regolare procedimento autorizzatorio.

6. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4, prima di dare avvio ai lavori, devono darne

comunicazione al Comune. Nella comunicazione devono essere indicati il soggetto che dispone il lavoro, il soggetto che realizza il lavoro ed il periodo in cui il lavoro verrà effettuato. La comunicazione deve essere corredata da un elaborato grafico.

7. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunica a chi ha disposto i lavori di cui al comma 6 eventuali ragioni ostative alla realizzazione delle opere indicate nella comunicazione.

8. Decorso il termine di cui al comma precedente senza comunicazioni, gli interessati possono disporre l'esecuzione delle opere conformemente alle comunicazioni.

9. Le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alla costruzione ed alla manutenzione straordinaria delle cappelle gentilizie, per le quali i concessionari devono presentare apposito progetto secondo la procedura adottata in via generale dal Comune in materia edilizia.

10. La Giunta Comunale può disporre che la concessione di cappelle gentilizie sia subordinata al rispetto di particolari prescrizioni volte a garantire l'armonia architettonica del Cimitero, nonché al rispetto del termine di un anno entro il quale eseguire i lavori di costruzione. Detto termine, ove ricorra l'opportunità, può essere considerato prorogabile.

11. Per la realizzazione di elementi decorativi di tombe relative a persone che versino in stato di abbandono, il Comune provvede a propria cura e spese con una lapide che riporti nome, anno di nascita e anno di morte del defunto. Ove da elementi obiettivi non risulti che il defunto professasse altra religione o fosse dichiaratamente ateo, la lapide è integrata con un simbolo della religione cattolica.

12. Ogni manufatto realizzato in violazione di quanto previsto dal presente articolo deve essere prontamente rimosso a spese di chi lo ha posto in essere.

Art. 16 – Manutenzione delle tombe. 1. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, indispensabile od opportuno per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione dei monumenti relativi a sepolture poste in un'area per la quale non esiste un rapporto di concessione spetta al congiunto che ha disposto la posa del monumento o ai suoi aventi causa.

3. Nel caso si rendano necessarie opere di manutenzione indifferibili, il Comune, previa

diffida ai soggetti di cui al comma 2, provvede all'esecuzione delle opere, salvo poi imputarne il costo ai soggetti tenuti a provvedere.

4. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla manutenzione è causa di avvio del procedimento di decadenza della concessione.

Art. 17 – Disposizioni circa i lavori da eseguirsi nel Cimitero. 1. I lavori di inumazione,

tumulazione, esumazione, estumulazione, costruzione di sepolcri epigei e posa di tumuli ipogei vengono eseguiti da soggetti individuati secondo le modalità descritte nel precedente articolo 2. Ove questi lavori vengano effettuati su istanza di un privato, il Comune addebita allo stesso l'importo determinato da un apposito tariffario. Nella determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale tiene conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti per l'espletamento del lavoro medesimo.

2. Ove, per qualunque circostanza, non siano stati determinati in via generale i soggetti che debbano eseguire i lavori di cui al comma 1, gli stessi lavori sono svolti da imprese private che siano liberamente scelte dai concessionari delle sepolture e che abbiano i requisiti di cui al comma 4.

3. I lavori diversi da quelli di cui al comma 1 sono eseguiti da imprese private che siano liberamente scelte dai concessionari delle sepolture e che abbiano i requisiti di cui al comma 4.

4. Gli imprenditori che svolgono lavori nel Cimitero devono essere iscritti alla categoria professionale corrispondente a quella richiesta per l'esecuzione dei lavori e devono essere muniti di copertura assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o persone che possano verificarsi durante i lavori.

5. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione ad accedere al Cimitero. Ove si tratti di realizzare opere che, per loro natura, non comportano l'accesso al Cimitero di mezzi ingombranti, è sufficiente una preventiva comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

6. Con propria ordinanza, il Sindaco determina gli orari in cui possono essere svolti lavori in Cimitero. Nell'ordinanza il Sindaco può, in alcuni periodi, limitare i lavori nel Cimitero alle opere indifferibili ed urgenti.

7. Ai lavori in Cimitero, in particolare a quelli relativi alla costruzione o alla manutenzione straordinaria di cappelle gentilizie e di lotti di colombari ed ossari, si applicano le normative generali relative ai cantieri edili.

8. Ogni soggetto che, a qualunque titolo, dispone lavori nel Cimitero si assume la responsabilità della posa in pristino di manufatti che, a causa di forza maggiore, sia necessario rimuovere o modificare oppure che risultino danneggiati durante l'esecuzione di opere nel Cimitero. La necessità di tali interventi deve risultare dal provvedimento che autorizza le opere.

9. Ogni soggetto che, a qualunque titolo, dispone i lavori è altresì responsabile della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

10. L'esecuzione di lavori di particolare rilevanza è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero (oppure idoneo titolo equivalente) fissata, secondo la situazione obiettivamente rilevabile, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria entro un intervallo determinato da apposito tariffario. Tale deposito si intende a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

11. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

12. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 18 - Deposito provvisorio. 1. A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro può, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, essere provvisoriamente deposto in apposito loculo.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato per famiglie o collettività, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in considerazione del permanere delle circostanze di cui al comma precedente. Ordinariamente, un deposito provvisorio non può avere una durata superiore ai diciotto mesi. Ove ricorra la necessità, il termine può essere prorogato. In nessun caso la durata del deposito provvisorio può eccedere complessivamente i trentasei mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso gli uffici comunali.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvede ad inumare il cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non può essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi oppure può essere cremato. Chi dispone l'esumazione di un feretro tumulato ai sensi del presente comma, deve corrispondere al Comune anche la corrispondente tariffa per il lavoro di inumazione.

7. Le norme del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni 1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie vengono effettuate su istanza dei congiunti del defunto oppure dei concessionari della tomba dove i resti del defunto sono conservati.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dispone di propria iniziativa esumazioni ed estumulazioni quando si tratti di operazioni volte ad assicurare la rotazione dei campi comuni oppure quando riguardino aree la cui concessione sia scaduta o sia stata dichiarata decaduta e, contemporaneamente, nessuno manifesti interesse ad occuparsi del feretro.

3. Delle operazioni di cui al comma 2 è data preventiva comunicazione ai congiunti del defunto e ai concessionari della tomba oggetto delle operazioni.

4. Ove non sia possibile reperire gli interessati, la comunicazione è effettuata tramite affissione all'Albo Pretorio Comunale, all'Albo del Cimitero, nonché tramite avviso collocato sulla tomba.

5. I resti provenienti dalle operazioni di cui al comma 2 sono, in ogni caso, dispersi nell'ossario comune: nel caso di resti non completamente mineralizzati, si provvede alla preventiva cremazione.

6. Salvo che non vi siano particolari ragioni di urgenza o opportunità, non vengono effettuate

operazioni di esumazione e di estumulazione nei mesi di giugno, luglio e agosto, nonché nel periodo compreso tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno.

Art. 20 - Oggetti rinvenuti nel corso di operazioni di esumazione ed estumulazione. 1. Eventuali oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione ed estumulazione che vengono richieste dai privati vengono messi a disposizione di questi ultimi.

2. Ove si tratti di oggetti di particolare valore economico intrinseco, della consegna viene redatto apposito verbale, nel quale coloro che ricevono gli oggetti si impegnano a dare comunicazione dell'avvenuto rinvenimento a tutti gli eredi del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione.

3. Eventuali oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione ed estumulazione disposte ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente rientrano nella disponibilità del Comune ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile.

Art. 21- Accesso dei visitatori. 1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco. Nella medesima ordinanza, il Sindaco impartisce in via generale eventuali disposizioni atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di apertura e chiusura dei cancelli.

2. Nella determinazione dell'orario, il Sindaco tiene conto della prolungata presenza di luce solare nei periodi di ora legale e dell'opportunità di prolungare l'orario nel periodo compreso tra la fine di ottobre ed i primi giorni di novembre di ogni anno.

Art. 22 - Comportamento da tenersi nel Cimitero. 1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo il caso di non vedenti;

b) alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.

3. Ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 188 comma 2 del Codice della Strada, dietro istanza degli stessi nella quale vengano evidenziate particolari limitazioni nella deambulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria concede autorizzazione ad accedere al Cimitero a bordo di un autoveicolo. Tale facoltà di accesso non può essere esercitata

quando nel Cimitero siano in corso cerimonie funebri, celebrazioni religiose o civili o eventi che comportino la presenza di un numero particolarmente elevato di visitatori.

4. Nel Cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti contrari alla pietà verso i defunti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) da parte di chi li ha collocati in prossimità delle sepolture, non provvedere alla rimozione di fiori o lumi che, per il loro naturale deperimento, sono diventati indecorosi;

n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

o) a persone non autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri;

p) qualsiasi attività commerciale.

5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati secondo l'apposita normativa di settore.

6. Chiunque tenga, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne ricorre il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Riti funebri. 1. Nell'interno del Cimitero é permessa la celebrazione di riti o semplici commemorazioni funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni e commemorazioni che si presume possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. L'autorizzazione è subordinata a valutazioni di sicurezza, viabilità, ordine pubblico e decoro del Cimitero.

TITOLO III CONCESSIONI

Art. 24 - Sepolture private. 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti al Piano Cimiteriale di cui al precedente art. 13 comma 2, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni possono riguardare aree spoglie, con il conseguente onere da parte del concessionario di predisporre le strutture cimiteriali, ovvero aree complete di manufatto, con l'onere da parte del concessionario di corrispondere al Comune una tariffa determinata secondo quanto previsto dal comma seguente.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Nella determinazione dei canoni di concessione di aree cimiteriali, la Giunta Comunale tiene conto della tipologia dell'area data in concessione, della durata della concessione medesima, dell'eventuale manufatto costruito a cura del Comune ed abbinato alla concessione, nonché di una somma destinata quale contributo alle spese generali di gestione del Cimitero.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti feretro, posti cassetta ossario o posti urna cineraria realizzati o realizzabili;

- il concessionario;

- la durata;

- gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Il concessionario conserva il diritto di utilizzare sino alla scadenza della concessione, senza corrispondere al Comune alcun canone concessorio, una sepoltura sino a che in essa non vengono deposti tutti i feretri, le cassetine ossario e le urne cinerarie determinate nell'atto di concessione. Il diritto ad utilizzare uno spazio già occupato è oggetto di ulteriore concessione, da rilasciare secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 25 - Concessionario ed utilizzo delle sepolture. 1. Le sepolture possono essere date in concessione a persone fisiche, anche in solido tra loro, e ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali che siano rappresentative di comunità di persone tra loro legate da un evidente spirito di appartenenza ad una collettività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti religiosi, gruppi militari).

2. In caso di pluralità di concessionari, ogni atto relativo alla sepoltura è concordato tra gli stessi. Ove uno dei concessionari richieda o adotti delle disposizioni relativo ad una sepoltura, il Comune di Albiate ritiene che agisca con il preventivo consenso di tutti gli interessati e, di conseguenza, rimane estraneo ad ogni controversia tra i concessionari.

3. Quando il concessionario sia una persona fisica, ciascun erede gli subentra per intero nella qualità di concessionario. Dal subentro sono esclusi i semplici legatari.

4. Quando il concessionario sia una persona giuridica, le prerogative del concessionario sono esercitate dal legale rappresentante *pro-tempore*.

5. Nelle sepolture concesse a persone fisiche possono essere sepolti il concessionario, il coniuge, il convivente "*more uxorio*", i parenti e gli affini in linea retta, i parenti in linea collaterale entro il sesto grado, le persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze verso il concessionario.

6. Nelle sepolture concesse a persone giuridiche, possono essere sepolti tutti coloro che appartengono alla comunità, individuati secondo le regole della comunità stessa.

7. La sepoltura di ogni feretro, cassetina ossario o urna cineraria deve essere espressamente autorizzata dal concessionario.

8. Il concessionario non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione. In particolare il diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario é nullo di diritto.

Art. 26 - Durata delle concessioni. 1. La durata delle concessioni stipulate in forza del presente regolamento é fissata come segue:

- a) in 75 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 35 anni, per le nicchie ossario/cinerario individuali;
- c) in 35 anni per i loculi colombari;
- c-bis) in 45 anni per i loculi colombari concessi secondo quanto previsto dal successivo art.30, comma 2-bis
- d) in 35 anni, per aree concesse per la tumulazione ipogea singola o doppia;
- e) in 20 anni, per aree ad inumazione privata.

Art. 27 - Concessioni pregresse. 1. Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento conservano la durata definita al momento della stipulazione, salvo che tale durata non venga modificata per disposizione di legge.

2. Per le aree per le quali non è possibile reperire alcuna documentazione relativa alla concessione, si presume "*juris tantum*" che:

- la concessione sia stata stipulata il 1.1.1950;
- che abbia durata di cento anni;
- che i posti concessi siano esattamente quelli esistenti;
- che il concessionario sia la persona o le persone che dimostrino con documento in data certa ed anteriore all'approvazione del presente Regolamento di essersi occupato della sepoltura oppure siano i più prossimi congiunti di una delle persone sepolte nella tomba.

3. Alle concessioni pregresse si applicano le condizioni indicate nel provvedimento di concessione quando non siano incompatibili con la normativa statale, con quella regionale e con il presente Regolamento.

Art. 28 - Riuso di tombe esistenti. 1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria e dal Piano Cimiteriale, sino al 2025 oppure sino a diverso termine previsto dalla normativa regionale, è consentita la tumulazione di feretri in tumuli già occupati, previa estumulazione dei feretri conservati entro questi ultimi.

2. Il riuso comporta la decadenza di ogni rapporto concessorio esistente e la stipula di una nuova concessione avente per oggetto la medesima area. Nella nuova concessione:

- vengono confermati e concessi i posti feretro obiettivamente esistenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3; la concessione

può essere ampliata con la facoltà di deporre uno o più resti;

- viene definita una durata contrattuale calcolata come il periodo più breve tra la durata residua della concessione (che per le concessioni a perpetuità si intende determinata in anni cento) ed i trentacinque anni.

3. Per le tumulazioni ipogee che abbiano una superficie idonea secondo il Piano Cimiteriale, è possibile realizzare tre tumuli sovrapposti, ciascuno accessibile da un vestibolo comune. In questo caso si procederà come indicato per il precedente comma 2, salvo che i posti feretro della nuova concessione sono comunque determinati nel numero di 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'ampliamento delle concessioni che prevedano l'inserimento in tumuli di cassetine ossario o urne cinerarie.

5. Per le concessioni di cui al presente articolo vengono determinate apposite tariffe.

Art. 29 - Scadenza e rinnovo delle concessioni.

1. Le concessioni relative a sepolture per famiglie e collettività e quelle relative alle nicchie ossario, ancorché stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere rinnovate per la durata prevista dello stesso articolo 26.

2. Le concessioni relative a loculi colombari e a tumuli ipogei plurimi sono, in concomitanza con la tumulazione di un feretro, prorogate con la finalità di garantire al feretro stesso un periodo di tumulazione di venti anni. La presente norma si applica solo ai feretri di persone che abbiano diritto di essere sepolte nel Cimitero di Albiate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 14. Diversamente, il feretro non può essere collocato in un tumulo la cui concessione abbia una durata residua inferiore ai vent'anni.

3. Le concessioni di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 26 possono essere prorogate unicamente ove l'esumazione e la riduzione a resti mortali del cadavere sepolto risulti obiettivamente impraticabile.

4. Per le proroghe di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vengono determinate apposite tariffe.

Art. 30 - Modalità di concessione. 1. La concessione di aree e di manufatti di cui al precedente art. 26, comma 1, lettere b), c), d) ed e) può concedersi solo in presenza di cadavere insepolto oppure sepolto nel Cimitero di Albiate nella modalità prevista al precedente art. 18.

2. In deroga al primo comma, per le sepolture di cui al precedente art. 26, comma 1, lettera c) può essere concesso il loculo attiguo a

quello del defunto solo al coniuge, al convivente more uxorio o al parente di primo grado superstite con età superiore ai 70 anni.

2-bis. In deroga al primo comma, per le sepolture di cui al precedente art. 26, comma 1, lettera c-bis), è possibile la concessione di una o più sepolture a disposizione futura del richiedente, a condizione che lo stesso abbia compiuto i 75 anni di età e che sia residente nel Comune di Albiate; nel caso la richiesta venga avanzata da due coniugi (o persone conviventi more uxorio, come risultante dagli atti anagrafici) per due sepolture, il requisito dei 75 anni può essere derogato per uno dei due coniugi, che deve aver compiuto almeno il settantesimo anno d'età. L'utilizzo del colombaro sarà consentito unicamente per la tumulazione della salma del richiedente, oppure di altra persona che abbia, al momento della stipula della concessione, i requisiti per poter essere richiedente e che sia parente o legato da comprovabili legami affettivi con il richiedente.

3. La concessione di aree e di manufatti di cui al precedente art. 26, comma 1, lettera a) può avvenire in ogni tempo. Prima del rilascio della concessione, l'Amministrazione dà pubblicità, mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero, all'intenzione di concedere l'area cimiteriale.

4. Ove, a seguito dell'avviso pubblico di cui al comma precedente, si manifestino più richiedenti, l'Amministrazione privilegia i residenti nel Comune di Albiate e quanti possono traslare nel nuovo manufatto il maggior numero di feretri già tumulati nel Cimitero di Albiate.

5. La Giunta Comunale definisce un ordine di utilizzo delle sepolture di cui al precedente art. 26 comma 1 lettere b), c), c-bis), d) ed e). Tale ordine è determinato secondo criteri di ordinata gestione delle strutture cimiteriali. L'assegnazione ai richiedenti delle sepolture avviene con criterio automatico nel rispetto del prefissato ordine di utilizzo.

6. Nel provvedimento con cui la Giunta Comunale delibera la disponibilità di sepolture, secondo quanto previsto dal precedente art.30, comma 2-bis, definisce la tariffa di concessione, i termini di pubblicità del provvedimento (che devono essere esplicitati nella pubblicazione all'albo pretorio di apposito bando-avviso), i termini di presentazione delle domande, i criteri di accoglimento delle domande, nel caso di esubero delle richieste rispetto alle sepolture messe a disposizione. In nessun caso, i criteri preferenziali possono rifarsi ad una maggiore offerta di denaro, da parte del richiedente.

7. La Giunta può prevedere che, decorsi i termini di pubblicità e di presentazione delle

domande, ove rimangano disponibili dei loculi, questi vengano messi a disposizione di eventuali richiedenti, immediatamente ed alle stesse condizioni previste inizialmente dal bando.

8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le nicchie ossario/cinerario possono essere date in concessione per la tumulazione di resti già sepolti in via definitiva nel Comune di Albiate.

Art. 31 - Divisione della concessione. 1. Anche qualora le condizioni fisiche lo consentano, i concessionari di un'area non possono richiederne la suddivisione in due concessioni tra loro distinte.

2. La norma si applica anche ai loculi colombari ed ossari quando erano stati concessi con un unico atto.

Art. 32 - Rinuncia alla concessione. 1. Con comunicazione inoltrata in ogni tempo al Comune di Albiate, gli interessati possono rinunciare alla qualità di concessionario.

2. La rinuncia non può essere sottoposta a condizione alcuna ed è irrevocabile.

3. La rimozione dalla tomba di tutti i feretri ed i resti in essa custoditi è considerata implicita rinuncia alla concessione da parte di tutti i concessionari.

4. Il Comune non è tenuto ad indennizzare in alcun modo il concessionario rinunciatario.

5. In caso di rinuncia da parte di tutti i concessionari, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

6. Se l'area è occupata da manufatti, è onere del Comune recuperarli o rimuoverli.

Art. 33 - Revoca della concessione.

1. L'Amministrazione può revocare le concessioni in essere quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topologica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Ove possibile, il Comune riconosce, a titolo gratuito, ai titolari delle concessioni revocate il diritto alla concessione di un'area per tipologia uguale a quella revocata. La nuova concessione viene stipulata con durata pari alla durata residua della convenzione revocata. Ove la convenzione revocata sia a perpetuità, la nuova concessione avrà durata novantannovennale dal momento della stipulazione.

3. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al concessionario. Ove non sia possibile reperire il concessionario oppure ove l'operazione di revoca riguardi un numero elevato di concessionari o un elevato numero di

concessioni da revocare nel medesimo momento, la comunicazione individuale può essere sostituita dalla affissione di adeguato avviso all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero, nonché sulle tombe oggetto del procedimento.

Art. 34 - Decadenza. 1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di grave violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare quelle di cui ai precedenti articolo 16 e articolo 25 comma 8;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Quando ravvisa una delle circostanze di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria contesta la mancanza al concessionario. Ove non sia possibile reperire il concessionario oppure ove l'operazione di decadenza riguardi un numero elevato di concessionari, la comunicazione individuale può essere sostituita dalla affissione di adeguato avviso all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero, nonché sulle tombe oggetto del procedimento.

3. Nell'atto di diffida, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fissa un termine entro cui il concessionario può formulare osservazioni o deduzioni oppure assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza.

4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria pronuncia la decadenza della concessione.

5. Ove il concessionario presenti osservazioni e deduzioni, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li esamina. Ove li ritenga fondati, dispone l'archiviazione senza provvedimento del procedimento di decadenza. In caso contrario, dopo aver motivato l'insufficienza o l'irrilevanza delle argomentazioni addotte dal concessionario, pronuncia la decadenza della concessione.

6. Ove il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza., il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sospende il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso questo termine, e decorsi anche eventuali periodi di proroga che secondo opportunità

possono essere concessi, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria verifica la realizzazione degli impegni assunti dal concessionario. Ove tali impegni siano stati realizzati, viene disposta l'archiviazione del procedimento di decadenza. In caso contrario, previo accertamento dell'incompletezza o dell'inadeguatezza di quanto realizzato e previo ulteriore invito al concessionario a formulare osservazioni, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria pronuncia la decadenza della concessione.

7. Ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune di Albiate.

Art. 35 - Estinzione. 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per mancanza di soggetti che possano assumere la qualità di concessionario, per la soppressione del Cimitero.

2. L'estinzione per ragioni diverse dalla scadenza contrattuale, è dichiarata con provvedimento del Responsabile di Polizia Mortuaria, previo accertamento delle circostanze che determinano l'estinzione e previa pubblicazione di idoneo avviso di avvio del procedimento all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo del Cimitero.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 36 - Efficacia delle disposizioni del regolamento. 1. Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. E' abrogato il Regolamento comunale del servizio cimiteriale approvato con atto C.C. n. 3 del 18.02.2002 con le successive modificazioni ed integrazioni.